

# RiMe

Rivista dell'Istituto  
di Storia dell'Europa Mediterranea

ISBN 9788897317166

numero 13/2, dicembre 2014

ISSN 2035-794X

## Aspetti assembleari del Braccio ecclesiastico durante il XIV e il XV secolo nel Principato di Catalogna e nel Regno di Sardegna

Giovanni Sini

DOI: 10.7410/1124

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
<http://rime.to.cnr.it>

**Direttore responsabile**

Antonella EMINA

**Direttore editoriale**

Luciano GALLINARI

**Segreteria di redazione**

Esther MARTÍ SENTAÑES

**Comitato di redazione**

Grazia BIORCI, Maria Eugenia CADEDDU, Monica CINI, Alessandra CIOPPI, Riccardo CONDRÒ, Gessica DI STEFANO, Yvonne FRACASSETTI, Raoudha GUEMARA, Maria Grazia KRAWCZYK, Maurizio LUPO, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE, Maria Giuseppina MELONI, Sebastiana NOCCO, Michele M. RABÀ, Riccardo REGIS, Oscar SANGUINETTI, Giovanni SERRELI, Giovanni SINI, Luisa SPAGNOLI, Patrizia SPINATO BRUSCHI, Federica SULAS, Massimo VIGLIONE, Isabella Maria ZOPPI

**Comitato scientifico**

Luis ADÃO DA FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO, Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO, Giorgio ISRAEL, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI, Emilia PERASSI, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ i CURULL, Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

**Comitato di lettura**

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a referee, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

**Responsabile del sito**

Claudia FIRINO

RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.to.cnr.it>)

Direzione: via S. Ottavio, 20 -10124 TORINO -I

Tel. +39 011670 3790 -Fax +39 0118124359

Segreteria editoriale: via G.B. Tuveri 128 -09129 CAGLIARI -I

Telefono: +39 0704036 35 / 70 -Fax: +39 070498118

Redazione: [rime@isem.cnr.it](mailto:rime@isem.cnr.it) (invio contributi)

## Indice

### RiMe 13/1

- Alessandra Cioppi  
*Le Carte reali di Martino I, re d'Aragona, riguardanti l'Italia. Il perché dell'edizione di una fonte* 5-29
- Cecilia Eleonora Melella  
*La prensa de la inmigración europea en Buenos Aires durante los siglos XIX y XX: funciones y características. / The European immigrant newspapers in the nineteenth and twentieth in Buenos Aires: functions and features* 31-54
- Nadia Venturini  
*Tre musei e un monumento. La memoria del movimento afroamericano per i diritti civili* 55-94
- Isabella Maria Zoppi  
*L'Alguer-alchimia di Franca Masu: una voce, un linguaggio, una musica* 95-118

### Focus

#### *Un esguard contemporani sobre les Illes Balears*

- Sebastià Serra Busquets - Gabriel Mayol Arbona  
*Les mobilitzacions ciutadanes a les Illes Balears en defensa del territori i la llengua a final del segle XX i XXI* 121-155
- Rafel Puigserver Pou  
*Premsa local a una illa mediterrània: la Premsa Forana de Mallorca* 157-171
- Elisabeth Ripoll Gil  
*Immigració interior i moviment associatiu a Mallorca: dels anys Cinquanta a l'actualitat* 173-202

### Rassegne e Recensioni

- Giovanni Serreli  
*XXXIII Jornades d'Estudis Històrics Locals: El milenario de la Taifa: Dénia-islas Baleares (1013-1115) Palma di Maiorca, 28-29 ottobre 2014* 205-212

RiMe 13/2

*¿Órganos técnicos o instrumentos políticos? Las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas.*

a cura di

M. Betlem Castellà – Esther Martí

M. Betlem Castellà – Esther Martí	5-8
<i>Introducción</i>	
Olivetta Schena	9-29
<i>Funzione e composizione della commissione degli “examinadors de greuges” nei Parlamenti del Regno di Sardegna (secc. XV-XVI). Prime note</i>	
Anna Maria Oliva	31-51
<i>Le commissioni per il donativo nei Parlamenti del regno di Sardegna tra tardo Medio evo e prima Età moderna</i>	
Esther Martí Sentañes	53-85
<i>Procuradores y consejos asesores de las ciudades reales en las Cortes catalanas y en los parlamentos sardos del siglo XV</i>	
Giovanni Sini	87-115
<i>Aspetti assembleari del Braccio ecclesiastico durante il XIV e il XV secolo nel Principato di Catalogna e nel Regno di Sardegna</i>	
Eduard Martí Fraga	117-156
<i>La composición de las novenas de la Diputación y las conferencias con el Consell de Cent en la segunda mitad del siglo XVII</i>	
Neus Ballbé	157-166
<i>Tra centrale e locale: interferenze ed ingerenze di potere a Napoli durante il vicereame austriaco (1707-1734)</i>	
M. Betlem Castellà i Pujols	167-216
<i>Molt més que un comitè tècnic: el Comitè de raports. El primer antecedent del Comitè de salvació pública sota l’Assemblea nacional constituent (1789-1791)</i>	
Francesco Dendena	217-250
<i>Par l’armée, pour l’armée: Les comités militaires de la monarchie constitutionnelle. Entre exigences politiques et contraintes techniques (1789-1792)</i>	

## Aspetti assembleari del Braccio ecclesiastico durante il XIV e il XV secolo nel Principato di Catalogna e nel Regno di Sardegna

Giovanni Sini

(Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR)

### Riassunto

Il presente lavoro esamina il ruolo e il funzionamento del Braccio ecclesiastico operante all'interno dei Parlamenti tenuti per il Principato di Catalogna e per il Regno di Sardegna durante il XIV e il XV secolo. Vengono messe in evidenza le competenze e le relazioni istituzionali che lo Stamento del clero intrattiene con gli altri due Bracci e con le altre figure partecipanti alle *Corts*. Si analizzano, inoltre, alcune figure e alcuni personaggi, operanti all'interno dello Stamento ecclesiastico, ritenuti interessanti ai fini della ricostruzione delle reti di relazioni personali e istituzionali. Del resto, in assenza al momento di documentazione certa, in studi futuri tali reti torneranno utili per tentare di porre le basi nel tracciare, almeno in linea teorica, gli elementi e il funzionamento delle commissioni parlamentari in ambito ecclesiastico.

### Parole chiave

Stamento ecclesiastico; *Corts* / Parlamenti; Commissioni; Principato di Catalogna; Regno di Sardegna; Corona d'Aragona

### Abstract

This paper examines the role and the functioning of the ecclesiastical Arm operating within the Parliaments held for the Principality of Catalonia and the Kingdom of Sardinia during the fourteenth and the fifteenth centuries. It highlights the skills and institutional relationships that clergymen have with the others two Arms and with the others *Corts* attendees positions. Moreover, we analyze some figures and personalities, working within the ecclesiastical Arm, which are considered interesting for the reconstruction of the personal and institutional network relationships. After all, in the absence of some documentation at the time, for future studies those networks will be useful to try to lay the groundwork for tracing, at least in theory, the elements and the functioning of the parliamentary committees in the ecclesiastical sphere.

### Keywords

Ecclesiastical arm; *Corts* / Parliaments; Committees; Principality of Catalonia; Kingdom of Sardinia; Crown of Aragon

---

1. Introduzione. – 2. Considerazioni preliminari. – 3. Termini su PARES. – 4. Analisi. – 4.1. Dichiarazione procedurale. – 4.2. Convocazione. – 4.3. Potere politico dei singoli. – 4.4. Forma della convocazione. – 4.5. Non convocati. – 4.6. Proposicio. – 4.7. Istanze. – 4.8. *Tractator* e *Procurator*. – 4.9. Donativo. – 5. Conclusioni e prospettive. – 6. Fonti archivistiche. – 7. Bibliografia e fonti edite. – 8. Curriculum vitae.

## 1. Introduzione

È fondamentale conoscere il funzionamento, gli attori, le sfere di intervento, di influenza e le competenze di un istituzione. Tale conoscenza offre la possibilità di muoversi con maggiore sicurezza nel corso dell'esegesi delle fonti, le quali – si passi l'espressione – per la maggior parte raccontano e parlano della politica coeva (quindi le vicende). Di conseguenza, gli avvenimenti raccontati, essendo relativi al momento, tendono, in relazione all'istituzione che dà loro forma espressiva nella società – collocandoli socialmente ed economicamente oltretutto come strumenti e luoghi di potere – a svuotare o a riempire di significati e concetti quella data istituzione modificandola nella sua essenza nel corso del tempo.

In alcuni casi, studiando il periodo medioevale, ci si ritrova a delineare funzionamenti e/o entità istituzionali di cui non si hanno testimonianze scritte dirette, ma si evince, o intuisce, l'esistenza o l'azione di un'altra istituzione dall'analisi del contesto analizzato. A volte, invece, si ipotizzano su modelli posteriori istituzioni precedenti, ipotesi suffragate, ovviamente, da un attento esame critico delle fonti e una profonda conoscenza della cultura e della società in quel preciso periodo storico. Questi sono i casi dello studio delle istituzioni e della società giudicali, almeno per quanto concerne la Sardegna, ma anche di alcuni organi e funzioni propri delle *Corts*. Tra questi ultimi, per il periodo basso medioevale, per citare alcuni esempi, sfuggono all'analisi le procedure di gestione delle procure, il funzionamento e gli equilibri interni allo Stamento ecclesiastico e, appunto, le commissioni parlamentari.

## 2. Considerazioni preliminari

Nell'iniziare a ricercare dati su eventuali commissioni relative allo Stamento ecclesiastico, operante nel Principato di Catalogna e nel Regno di Sardegna durante il XIV e il XV secolo, è necessario innanzitutto analizzare, e quindi definire, ruolo e funzionamento del Braccio in questione all'interno dell'istituto parlamentare<sup>1</sup>. In tale fase di analisi, che si può intendere come propedeutica, si

---

<sup>1</sup> Sono stati dedicati numerosi e validi studi su diversi aspetti delle *Corts*. Purtroppo sono quasi assenti gli studi sul Braccio ecclesiastico. Tale carenza si pensa non sia dipesa da scarso interesse e curiosità scientifica, ma probabilmente dalla materia, quella ecclesiastica, di natura articolata e complessa. Natura che si rispecchia nelle sue relazioni coeve da ricostruire e anche nella strutturazione degli archivi. Gli studi noti relativi allo Stamento del clero sono validi lavori specifici, che in un caso affrontano le problematiche dei convocati, delle cariche e delle relazioni

individuano alcuni aspetti del funzionamento delle assemblee e alcune figure e personalità ritenute di spicco e necessarie alle definizioni delle dinamiche socio-politiche contingenti. Tale lavoro iniziale di descrizione dei meccanismi di funzionamento e delle dinamiche interne alle assemblee parlamentari, si ritiene possa eventualmente tornare utile in futuro per avere un quadro maggiormente chiaro dello Stamento del clero e quindi poter delineare, in linea ipotetica, le commissioni relative al Braccio ecclesiastico.

Dall'analisi della documentazione archivistica nota relativa le riunioni parlamentari e concernente nello specifico il Braccio ecclesiastico, non si è al momento a conoscenza di commissioni interne allo stesso Stamento<sup>2</sup>. Si ritiene comunque possibile e verosimile che esistessero sia riunioni ufficiali sia riunioni ufficiose. Appare ammissibile – in linea puramente speculativa al momento – l'esistenza di tali commissioni per alcuni aspetti socio-politici. Infatti, per supporre tale esistenza bisogna tenere in conto l'importante ruolo e il peso sociale, politico e culturale, nonché economico, che il clero ricopriva durante il XIV e il XV secolo, le alte sfere ecclesiastiche che partecipavano alle *Corts*, l'importanza degli stessi Parlamenti e la ricaduta socio-economica delle azioni parlamentari intraprese. L'esplicitazione del potere legislativo e il farne parte significava avere il controllo sulla società e imprimere la propria volontà orientando scelte politiche a livello locale e internazionale. Un ruolo e un compito di prestigio e delicato (quello che spettava ai membri), che meritava di essere assicurato e normato all'interno di procedure comuni condivise in momenti condivisi all'unisono, al fine di renderlo burocraticamente funzionale alle esigenze dei convocati stessi e dei Bracci e dei diversi raggruppamenti di potere. Inoltre, il momento delle riunioni assembleari plenarie e stamentarie dovevano essere momenti durante i quali i convocati dei tre Bracci andavano a concludere le ar-

---

sociali e familiari con i personaggi convocati negli altri Bracci nel Principato di Catalogna durante soprattutto il XV secolo. Altro studio sofferma la sua attenzione sull'analisi della rappresentanza ecclesiastica della città di Lleida. Si ricordano: F. J. Morales Roca, *Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares*; E. Martí Sentañes, "Incidència i relació dels síndics eclesiàstics de Lleida", pp. 131-138.

<sup>2</sup> Sono stati analizzati all'uopo gli atti dei Parlamenti tenuti per il Regno di Sardegna del 1355, 1421, 1481-1485, 1495, 1497 e 1500. Per il Principato di Catalogna sono stati riesaminati per l'occasione gli atti delle *Corts* svolte negli anni 1331, 1332, 1340, 1347, 1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1364-1365, 1367, 1368, 1370-1371, 1372-1373, 1375, 1377-1378, 1379-1380, 1396-1397, 1400-1401, 1405-1410, 1412-1413, 1414, 1416, 1419-1420, 1421-1423, 1429-1430, 1431-1434, 1436-1437, 1438-1439, 1440, 1442-1443, 1449-1453, 1454-1458, 1468-1469, 1473-1479, 1473-1479. Gli atti sono stati consultati attraverso le seguenti edizioni: G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*; A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*; per gli atti dei lavori parlamentari catalani cfr. "Cortes de Cataluña" i volumi I. tomo segundo-XXVI.

gomentazioni e le istanze di ognuno. Durante le riunioni assembleari solitamente non avvenivano discussioni interne allo Stamento sulle azioni politiche da portare avanti o meno durante i lavori parlamentari. Con ampio margine di probabilità dovevano quindi esistere momenti di riunione interna al Braccio ecclesiastico che precedevano le riunioni assembleari e per diversi aspetti e/o competenze tali riunioni, che chiamiamo commissioni parlamentari, dovevano essere probabilmente collaterali e specializzate ognuna in un differente aspetto della materia delle *Corts*. Non è improbabile che vi fossero commissioni intermedie che riunivano gli ecclesiastici di pari grado – arcivescovi, vescovi, rappresentanti dei Capitoli, abati – per poi convogliare in commissioni con competenze specifiche.

Si pensa che le ipotetiche commissioni cosiddette ufficiose potessero avere un carattere personale, politico e non istituzionale come si ritiene avessero quelle ufficiali. Per riunioni ufficiali si intendono qui commissioni regolamentate e funzionali ai lavori parlamentari, nelle quali partecipano membri del Braccio ecclesiastico.

Si ritiene che tali riunioni, ufficiali e non, possano aver lasciato traccia documentaria presso gli archivi dei prelati interessati (ovvero delle rispettive famiglie cui appartenevano ovvero degli ordini religiosi cui facevano capo) o dei Capitoli delle chiese e dei monasteri partecipanti alle *Corts*. Si ritiene anche, a tal fine, fondamentale la ricostruzione delle biografie dei singoli personaggi e del loro *cursus honorum* nel Braccio ecclesiastico, ma non solo. In tale maniera sarebbe possibile individuare e delineare legami sociali e frequentazioni con altri personaggi presenti nelle *Corts* e tentare di ipotizzare, almeno fino a quando non si ha un riscontro documentario archivistico, commissioni, per il momento virtuali, basate su rapporti interpersonali.

Allo stato attuale è doveroso e imprescindibile scavare in maniera progettuale negli archivi, soprattutto quelli ecclesiastici e quelli familiari, alla ricerca di qualsiasi indizio che possa condurre la ricerca verso verbali e atti, o comunque a tracce, di tale Istituto.

### 3. Termini su PARES

Di seguito si segnalano gli esiti della ricerca effettuata sul portale PARES relativa ad alcuni termini, presenti nella titolatura archivistica, che possono tornare



utili per individuare le commissioni parlamentari<sup>3</sup>. Tale iniziale ricerca non si intende assolutamente esaustiva, anzi è da considerarsi quale spunto di riflessione e indagine per affinare le modalità di ricerca su PARES. Inoltre, è stata utile per valutare il materiale archivistico apparentemente relativo alla tematica di interesse conservato presso gli archivi iberici. Di seguito vengono riportate le interrogazioni che hanno restituito un esito positivo come titolatura.

I risultati indicati di seguito si riferiscono a documentazione relativa a commissioni di *Corts*. Dalla titolatura in generale non si evince la composizione delle commissioni e quindi l'appartenenza stamentaria dei partecipanti (Braccio ecclesiastico, militare o reale). Si reputa che non si tratti di commissioni composte da deputati di un solo Stamento, ma di commissioni miste con funzioni pratico-operative, in particolare, come indicato in diverse titolature archivistiche, attive nel settore fiscale. La documentazione è per lo più prodotta nel periodo tardo medioevale. Si riscontra, tra i risultati positivi, anche documentazione dei primissimi del XVI secolo. Si segnala, infine, la presenza nel 1592 di una commissione dirimente sulle questioni dei privilegi degli «oficials eclesiàstics del capítol de Girona».

Per una maggiore precisione nei dati risultanti dalla ricerca e un'analisi contestuale si rinvia a un'eventuale visione della documentazione.

I termini indicati tra “ ” sono utilizzati ai fini della ricerca-sondaggio nel portale PARES. Di seguito sono poi indicati i registri e/o le serie archivistiche di interesse con eventuale relativo commento a supporto.

#### “consell”

- Archivo de la Corona de Aragón, Generalidad de Cataluña<sup>4</sup>, Acta notarial de la declaración realizada por el arzobispo de Tarragona sobre la distribución parcial de la 182.500 libras del donativo otorgada por las Corts al rey, aprobada, avalada y confirmada por el rey Ferran I y el infante Alfons (Notario: Bernat d' Esgleyes, escribano del Consell de Cent y del Braç Reial - Joan des Pujol, escribano del Braç Militar - Pere Sabater, escribano del Braç Eclesiàstic.)

- ACA, GC, soprattutto relativa al braccio militare e reale

#### “comissió”

- ACA, GC, Documentació suelta dels segles XIV, XV i XVI, Doc. XV, 91. Nota per una comissió dels diputats (s.d.).

<sup>3</sup> Portal de Archivos Españoles (PARES) è un progetto del Ministero della Cultura spagnolo: <<http://pares.mcu.es/>>.

<sup>4</sup> In seguito ACA, GC.

- ACA, GC, Llibre de deutes, Memorials de deutes al General fets per la comissió de nou persones (balancers) nomenada per la Cort de Barcelona de 1452 i per comissionats dels diputats el 1451
- ACA, GC, Comissió mixta de 1496, Formada por los diputados y tres asesores elegidos en la Cort de Tortosa de 1496.
- ACA, GC, Comissió mixta de 1503, Nombrada por la Cort de Barcelona de 1503 para administrar el servicio concedido al rey y formada por los diputados y tres asesores.
- ACA, GC, Correspondencia, memoriales y cautelas (documentación suelta) [1512/1713], Correspondència original rebuda, 9.Memorial i comissió sobre els privilegis dels oficials eclesiàstics del capítol de Girona (1592-07-28).

“comisión”

- ACA, GC, Declaración del rey Alfons IV/V sobre la validez de la decisión de la comisión nombrada por la Cort general para la distribución de 60.000 florines del donativo, a pesar de la protesta de dos de sus seis miembros. [1419-12-16 Sant Cugat del Vallès, monasterio de]
- ACA, GC, Reforma aprobada por una comisión de la Cort general de Catalunya formada por seis representantes de cada uno de los Braços, sobre la administración y salarios de los cargos de la Diputació del General. [1420-3-21 Tortosa]

“comisiones”

- ACA, GC, 12. Comissions nomenades per les Corts. [1451-1714]

“juntas”

- documentazione di epoca moderna, XVIII secolo, che pare non riguardare le *Corts*

“comisión”

- nulla di rilevante

“comité”

- nulla di rilevante

Da quanto emerso in questa iniziale ricerca-sondaggio su PARES si può dedurre che il Braccio ecclesiastico, come gli altri Stamenti, si trovava a lavorare durante e dopo le sessioni parlamentari in commissioni miste pratico-operative, composte da membri dei tre Stamenti. Questo è un dato che non appare come una novità. Del resto, conoscendo la meticolosità burocratica alla base di un si-

stema sociale come quello catalano-aragonese, a chi scrive appare un aspetto di buona prassi organizzativa il creare commissioni miste finalizzate al buon funzionamento normativo e procedurale delle diverse fasi delle assemblee parlamentari. Analizzando gli atti parlamentari relativi al Regno di Sardegna, tali commissioni miste sono attive già dal primo Parlamento indetto nel 1355. Nel secondo Parlamento convocato e tenuto nel 1421 per il Regno di Sardegna si riscontrano perfezionamenti istituzionali relativi alle commissioni attive per la riscossione del donativo. Tali commissioni sono composte appunto dai membri rappresentanti dei differenti Stamenti<sup>5</sup>. Tuttavia, pur rivestendo un ruolo attivo sempre maggiore, le diverse commissioni di cui si ha notizia lungo l'intero arco del XV secolo sono miste. Infatti, allo stato attuale non si conoscono dati archivistici legati ai Parlamenti, tenuti per il Principato di Catalogna e per il Regno di Sardegna, che possano confermare l'esistenza di commissioni esclusive dello Stamento ecclesiastico.

Si rileva, piuttosto, un elemento di continuità istituzionale tra il Regno di Sardegna e il Principato di Catalogna nell'utilizzo di commissioni miste ai fini dello svolgimento delle incombenze amministrative e fiscali legate ai lavori parlamentari. Tale elemento è utile per ricordare la vicinanza tra le due entità statuali e le loro istituzioni e il processo di avvicinamento culturale posto in atto nel Regno di Sardegna<sup>6</sup>.

#### 4. Analisi

##### 4.1. Dichiarazione procedurale

Quale ausilio nell'analisi degli Atti parlamentari e al fine di dare forma normativa alle procedure parlamentari inerenti il Braccio ecclesiastico si utilizza un'opera intitolata *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, y

---

<sup>5</sup> Tali commissioni miste nel Regno di Sardegna assumono alla fine del XV secolo, e soprattutto ai primi del XVI secolo, competenze di ordine amministrativo, oltre che fiscale. Cfr. G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*; A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*; A. M. Oliva, "Le commissioni sul donativo", pp. 31-51.

<sup>6</sup> In tale sede riecheggiano le parole della studiosa Gabriella Olla Repetto, la quale in *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie*, pp. 14-65, 107-118 e 133-164 nell'analizzare la situazione dal punto di vista istituzionale nella prima metà del XIV secolo, descriveva l'azione portata avanti dai catalano-aragonese per il Regno di Sardegna. La studiosa asseriva che il Regno fungeva da tavolo di sperimentazione politico-istituzionale, oltreché sociale, per la Corona d'Aragona. Cfr. G. Sini, "Presenze e persistenze di modelli culturali catalani nel Regno di Sardegna attraverso le Corts", in corso di stampa.

*materias incidents en aquellas. Diuidida en tres parts. Per lo noble don Luys de Peguera del Consell de sa magestat en la Real Audientia de Catalunya*, e realizzata da Luis de Peguera, il quale fu, per sua definizione, «habilitator que so estat dues voltes en Corts generals»<sup>7</sup>.

Nei paragrafi seguenti vengono analizzate le diverse fasi istituzionali della procedura di svolgimento delle riunioni parlamentari. Nello specifico si pongono in evidenza i diversi momenti della riunione parlamentare, la forma e i formulari di convocazione, il potere politico dei singoli, i convocati e i non convocati, i procuratori e altre figure istituzionali e personaggi partecipanti alle assemblee. In tale contesto si analizzano il ruolo, le competenze e le funzioni politico-istituzionali e sociali dello Stamento ecclesiastico.

#### 4.2. Convocazione

Il Braccio ecclesiastico è il primo dei tre Stamenti a essere convocato dal re e risulta essere il più importante per quanto riguarda il potere politico esercitato nelle assemblee. Il potere esercitato e rappresentato dal clero nel basso Medioevo del resto permeava la società intera e riguardava i più disparati aspetti della quotidianità. Al Parlamento erano invitati i maggiorenti ecclesiastici, i più alti gradi gerarchici del clero, presenti nel territorio del Regno interessato dalle *Corts*<sup>8</sup>.

Lo Stamento ecclesiastico era composto, infatti, dagli arcivescovi, dai vescovi, dai rappresentanti dei Capitoli delle chiese e dagli abati dei monasteri.

Il sovrano normalmente individuava e convocava tramite missiva nominale i membri dello Stamento ecclesiastico, eccezion fatta per i rappresentanti dei Capitoli delle chiese. Infatti, in ogni Capitolo si procedeva all'elezione di un rappresentante che avrebbe partecipato al Parlamento.

Allo stato attuale delle conoscenze sul funzionamento dei diversi momenti inerenti ai lavori parlamentari sorgono alcuni interrogativi sulla nomina del rappresentante. Ai fini dell'elezione del rappresentante del Capitolo di una chiesa esistevano riunioni e/o commissioni costituite con tale fine? Come avveniva l'elezione, secondo quali modalità? Esisteva una lista di personaggi mag-

---

<sup>7</sup> L'opera in questione fu data alle stampe nel 1632 dal figlio Juan de Peguera, il padre Luys era morto nel 1610. Il lavoro del Peguera vuole essere una guida, o un manuale di istruzioni, procedurale indirizzata a favore di chi si trova a partecipare alle riunioni parlamentari. L'opera analizza lo svolgimento e il funzionamento storico-istituzionale della forma parlamentare del *Parlament* e della *Cort* fino alla fine del XVI secolo. Uno studio che affronta la biografia e il pensiero giuridico del giureconsulto catalano Luys de Peguera è: T. de Montagut Estragués, "Lluís de Peguera i el seu pensament jurídic", pp. 53-67.

<sup>8</sup> L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 15-26: 17-18.

giormente graditi e per cui vi erano ingerenze ufficiali provenienti dal re o da altri organi parlamentari, ovvero da altre sfere ecclesiastiche?

Dall'analisi degli atti delle riunioni parlamentari tenutesi in Catalogna e in Sardegna nel XIV e nel XV secolo, si evince come vi fosse un ordine gerarchico di convocazione. Infatti, si trovano prima le convocazioni per gli arcivescovi e a seguire quelle per i vescovi, per i rappresentanti dei Capitoli delle chiese e infine per gli abati di monasteri. All'interno di tale lista si nota una costante: gli ecclesiastici che detenevano un maggior potere politico-economico derivante dall'importanza della regione ecclesiastica diretta hanno la precedenza convocatoria su altri di pari grado. In tale maniera si ha un riscontro immediato della mappa graduata, e della gerarchia, dei diversi poteri ecclesiastici attivi e rappresentati specularmente nei lavori parlamentari<sup>9</sup>.

Peguera ci informa che nel Braccio ecclesiastico a partire dal 1552, «per una deliberatio feta en les Corts», non possono partecipare ed essere convocati gli ordini mendicanti, gli abati non ancora eletti nella propria prelatura, i priori di conventi che hanno superiori nella Provincia e i canonici<sup>10</sup>. La normalizzazione di una prassi, quale si ritiene essere quella presentata dal Peguera, di solito viene attuata con l'intenzionalità di voler correggere o indirizzare una determinata azione/comportamento. Si ritiene, in quest'ambito, che si volesse disciplinare un utilizzo probabilmente troppo estensivo della convocazione. Si è a conoscenza dal Peguera che almeno alcuni ordini mendicanti, come quello di Sant'Agostino, non ammessi nelle *Corts* a partire dal 1552 erano invece presenti in Parlamenti precedenti<sup>11</sup>. Per quanto concerne i canonici si conosce la prassi

<sup>9</sup> Cfr. *Ibi*, pp. 15-26; a titolo esemplificativo si ricordano le convocazioni per le *Corts* catalane tenute nel 1331, 1405-1410, 1454-1458: "Cortes de Cataluña, I segunda parte", pp. 281-282; "Cortes de Cataluña, V", pp. 2-4; "Cortes de Cataluña, XXIII", pp. 1-2.

<sup>10</sup> «no proceeix, ni telloch en les Ordes dels frares Menors, de sant Domingo, Carmelitas, y de sant Agusti, ni de altres pobres mendicants, les quals no se acostumen de convocar en Corts generals» e continua asserendo che «La segona exceptio y limitatio es, que no proceeix tampoch la dita regla en los Abats, que tant solament estan elegits en les prelatures, los quals com no tinguen encara lo titol, ni la possessio de la prelatura en que son elegits, no poden entrevenir en Corts, y per conseguint, ni en aquelles esser convocats; com consta per una deliberatio feta en les Corts de 1552» in L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 20-21 e 50-55. «las Cortes catalanas – e igualmente las valencianas – estuvieron integradas por tres estamentos o braços (condicions se les llamò en Cataluña desde 1410): 1° el militar o señorial ...; 2° el eclesiástico (Obispos, Abades, Priors, Maestres de Ordenes Militares, representantes de los Cabildos y, durante los siglos XIII y XIV, de las Ordenes mendicantes)» questi i componenti del Braccio ecclesiastico secondo L. G. de Valdeavellano, *Curso de historia de las instituciones españolas*, p. 478.

<sup>11</sup> «no proceeix, ni telloch en les Ordes dels frares Menors, de sant Domingo, Carmelitas, y de sant Agusti» in L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 20-

per i Parlamenti del XIV e del XV secolo, nei quali sono convocati e partecipano ai lavori parlamentari. Per quanto riguarda gli abati e i priori non si possiedono dati sufficienti per stabilire quale fosse la consuetudine durante il XV secolo e non si conoscono aspetti normativi specifici del periodo. Si ritiene, però, che se fu stabilito che gli abati dovevano essere già eletti per partecipare e che i priori con superiori non potevano partecipare alle *Corts*, la prassi precedente il 1552 era, probabilmente, quella di far partecipare anche gli abati non ancora in possesso della prelatura e i priori con un superiore gerarchico. Scioglierebbe ogni dubbio, in tal senso, uno studio prosopografico rivolto ai membri del Braccio ecclesiastico. Tale ricerca dovrebbe essere mirata, per quanto riguarda gli abati, a confrontare la cronologia dei singoli *cursus honorum* dei prelati con le date delle convocazioni e le partecipazioni ai Parlamenti. Mentre, per quanto riguarda i priori, lo studio dovrebbe essere rivolto a incrociare i dati provenienti dalla storia del convento di appartenenza con quelli del priore che partecipa a un determinato Parlamento. In tale maniera si verificherebbe la prassi effettiva nei Parlamenti del Principato di Catalogna e del Regno di Sardegna. Una ricerca di tal specie è nella volontà di chi scrive portarla avanti.

#### 4.3. *Potere politico dei singoli*

Il peso del potere politico che ogni ecclesiastico poteva esercitare durante le riunioni era in relazione, oltre che al ruolo rivestito (arcivescovo, vescovo, abate, rappresentante di Capitolo), anche all'influenza personale che ogni convocato poteva porre in atto dietro un determinato incarico ricoperto. Alcuni convocati rivestivano ruoli che li vedevano coinvolti in affari di politica estera. Infatti, talvolta alcuni di loro giungevano a svolgere ruoli diplomatici a livello internazionale. Sono note per alcuni, per altri si presumono, le articolate relazioni intessute tra i diversi Regni e, di conseguenza, si ritiene che per tale esperienza fosse apprezzato il loro valore quali «conseller» e fiduciari del sovrano all'interno delle *Corts*<sup>12</sup>.

---

21; «Abades Mitrados de la Orden de San Agustín» in F. J. Morales Roca, *Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares*, p. 27.

<sup>12</sup> Quale esempio indicativo si espone in breve il caso del Parlamento convocato e tenuto per il Regno di Sardegna nel 1421. Durante i lavori assembleari compaiono per il Braccio ecclesiastico almeno due personaggi attivi e influenti durante la prima metà del XV secolo a livello internazionale: Alfonso Borgia e Elia de Palmas. Il Borgia nel 1416 partecipa alle *Corts* catalane come procuratore sia del vescovo che in qualità di sindaco del Capitolo della chiesa di Lleida. «Alfonsus de Borga decretorum doctor procurator assertus Episcopi et capituli Ilerdensium» in ACA, Cancillería, *Procesos de Cortes*, reg. 29, f. 17v. (in seguito ACA, C, PC) edito in "Cortes de Cataluña, XII", p. 25. Tale personaggio lo si ritrova nel Parlamento sardo del 1421 con l'incarico di organizzatore e di vicecancelliere delle *Corts*. Alfonso Borgia viene eletto papa con il nome di

Per alcuni personaggi la formula di convocazione differisce, anche se di poco, rispetto a quella utilizzata per la maggior parte dei convocati. La differenza consiste nell'attribuzione da parte del sovrano di caratteristiche, competenze e funzioni specifiche proprie della persona invitata a partecipare alle riunioni. Tale indicazione può risultare utile in due direzioni. La prima è relativa all'ambito politico-istituzionale all'interno del quale è possibile individuare la modalità operativa di personaggi ricoprenti una determinata carica, e a quali di questi era magari assegnata una carica particolare. È possibile, d'altro canto, pensare una direttrice di sviluppo e di studio sociale e prosopografica analizzando le caratteristiche e le competenze attribuite ad alcuni personaggi del Parlamento, mettendole in correlazione con altre di ulteriori personaggi in altri Parlamenti anche di Regni differenti, in modo tale da verificare un eventuale nucleo di fiduciari reali.

Alcuni appellativi che vengono inseriti nella convocazione di arcivescovi e vescovi sono: «conseller»<sup>13</sup>, «amico nobis carissimo»<sup>14</sup>, «canceller nostre»<sup>15</sup>, «almoyner»<sup>16</sup>, «capella major»<sup>17</sup>. Tali appellativi sono destinati a un numero esiguo tra i convocati. Si segnala che si riscontrano tali titolature per lo Stamento

---

Callisto III nel 1455. Muore nello stesso anno in cui muoiono Alfonso *il Magnanimo* e la regina consorte Maria, il 1458. Sul soglio pontificio promosse una crociata contro i Turchi e nominò due suoi nipoti, uno dei quali, Rodrigo, divenne papa con il nome di Alessandro VI. Sul Borgia cfr. M. Navarro Sornì, *Callisto III. Alfonso Borgia e Alfonso il Magnanimo*. Sulla figura dell'arcivescovo d'Arborea Elia de Palmas presente nelle *Corts* catalane del 1416 e in quelle sarde del 1421 cfr. G. Sini, "Elia de Palmas. La professione di diplomatico ecclesiastico", pp. 107-136. Per le edizioni degli Atti parlamentari cfr. "Cortes de Cataluña, XII"; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*.

<sup>13</sup> Nel Parlamento catalano tenuto nel 1416 viene nominato così il vescovo di Lleida, cfr. "Cortes de Cataluña, XII", p. 2; nel Parlamento catalano tenuto nel 1468-1469 vengono citati in tale maniera l'arcivescovo di Tarragona, il vescovo di Tortosa, gli abati del Poblet, di Santa Creu, il rappresentante dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e alcuni abati, cfr. "Cortes de Cataluña, XXIV", p. 60.

<sup>14</sup> Nel Parlamento catalano tenuto nel 1431-1434 vengono citati in tale maniera i vescovi di Lleida e «Elnensis» cfr. "Cortes de Cataluña, XVII", p. 2; nei Parlamenti catalani tenuti nel 1472 e nel 1472-1479 viene citato così il vescovo di Lleida cfr. "Cortes de Cataluña, XXIV", p. 108 e 111.

<sup>15</sup> Nel Parlamento catalano tenuto nel 1468-1469 viene citato in tale maniera l'arcivescovo di Tarragona, cfr. "Cortes de Cataluña, XXIV", p. 60.

<sup>16</sup> Nel Parlamento catalano tenuto nel 1416 viene nominato così l'abate del monastero di Santa Maria del Poblet, cfr. "Cortes de Cataluña", vol. XII, p. 2; nel Parlamento catalano tenuto nel 1468-1469 viene citato in tale maniera l'abate del monastero di Santa Maria del Poblet, cfr. "Cortes de Cataluña, XXIV", p. 60.

<sup>17</sup> Nel Parlamento catalano tenuto nel 1468-1469 viene citato in tale maniera l'abate di Santa Creu, cfr. "Cortes de Cataluña, XXIV", p. 60.

ecclesiastico a partire dal XV secolo. Per il Braccio militare si rilevano alcuni sporadici esempi già nel XIV secolo, da cui si suppone sia stata presa l'usanza successiva per l'ecclesiastico. In alcuni atti parlamentari sono assenti. Si pensa si possano individuare in tali appellativi alcune indicazioni sulle definizioni della tipologia di rapporti personali che il sovrano intratteneva con quel determinato personaggio. Grazie a tali definizioni è possibile individuare l'area professionale e sociale di operatività dell'ecclesiastico in questione in quel momento storico. Si ritiene, inoltre, che tali appellativi fossero utili all'interno dell'economia dei lavori assembleari per individuare e segnalare quindi agli altri convenuti un rapporto particolare che quel dato personaggio poteva intrattenere con il sovrano. Gli abati sono quasi sempre menzionati nella convocazione indifferentemente con la seguente formula: «venerabili, religioso et dilecto nostro fratri». Inoltre, aspetto da tenere ben presente, gli arcivescovi, i vescovi e in genere gli alti prelati convocati gestivano ingenti proprietà fondiari. Erano quindi dei grossi feudatari, come quelli presenti nel Braccio militare, che gestivano vasti spazi e numerosi uomini<sup>18</sup>.

Nelle *Corts* del Principato di Catalogna nella convocazione del Braccio ecclesiastico il primo a esser convocato era l'arcivescovo di Tarragona, il più importante del Braccio in questione e anche il rappresentante dello stesso. Successivamente, le convocazioni venivano inviate agli arcivescovi catalani, ai vescovi, agli abati e ai (rappresentanti) capitoli ecclesiastici. L'ordine di comparizione durante le sessioni parlamentari era il medesimo delle convocazioni. Tale ordine rispecchiava un ordine gerarchico interno al clero ed evidentemente, se rispettato nell'espletamento dei lavori delle *Corts*, era fortemente sentito nella società medioevale. Si riscontra lo stesso ordine di convocazione nelle *Corts* del Regno di Sardegna, per primo viene invitato ai lavori parlamentari il metropolita di Cagliari, gli altri arcivescovi del Regno, i Capitoli delle chiese e, eventualmente, i canonici. Si comprende dalla lettura degli Atti che all'interno del Parlamento la personalità più alta in grado gerarchico è l'arcivescovo di Cagliari, seguito da quello di Oristano, dai vescovi e dai canonici<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Per avvalorare quanto detto e, se si vuole, amplificarlo, estendendo il discorso ai rapporti personali e familiari con gli altri Bracci «Existe una nota común en todos los miembros del Brazo Eclesiástico de las Cortes del Principado de Cataluña: Todos ellos pertenecieron a familias con dignidades feudales, de nobles, Caballeros, de señores de vassallo, donzells, 'homens de paratge', ciudadanos y burgueses honrados, 'gaudints de privilegi militar', así como 'utriusque iuris doctor' y doctores en medicina y artes» in F. J. Morales Roca, *Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares*, p. 19.

<sup>19</sup> A. Marongiu, *I Parlamenti sardi*, p. 115.



#### 4.4. Forma della convocazione

La formula utilizzata dal sovrano per la convocazione del Braccio ecclesiastico era differente rispetto a quelle impiegate per gli altri due Bracci. Nello Stamento del clero venivano utilizzate delle espressioni verbali meno direttive e maggiormente esortative rispetto agli altri Bracci, il che denota deferenza nei confronti dello Stamento ecclesiastico e fa pensare all'importanza che la Chiesa rivestiva all'interno della società medioevale. Inoltre, porta un elemento per dimostrare ulteriormente l'importanza del Braccio.

L'invito a partecipare alle *Corts* tramite convocazione era di solito sotto forma di esortazione per il clero, di incarico se rivolto al Braccio militare e di comando per quello reale. L'espressione che viene utilizzata per la convocazione del Braccio ecclesiastico è di solito «requirem e amonestam». Notevolmente diverso il tenore usato comunemente negli altri Bracci con i termini: *dehim* e *manam*, decidiamo e comandiamo<sup>20</sup>.

Tuttavia, si segnalano alcuni casi di divergenza dalla consuetudine. Attraverso l'analisi degli atti delle *Corts* del Principato di Catalogna celebrate sotto la reggenza della regina Maria nel 1439, si nota che l'espressione segnalata come peculiarità riservata al clero, «requirimus et monemus», è qui utilizzata anche per la convocazione del Braccio militare<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda il Regno di Sardegna nel Parlamento del 1421 non è dato sapere il tenore della convocazione indirizzata al Braccio ecclesiastico in quanto la documentazione relativa è andata probabilmente perduta<sup>22</sup>. Tuttavia, è possibile osservare come nelle *Corts* del Regno di Sardegna nel XIV, nel XV e nei primi del XVI secolo venivano utilizzate sia dal sovrano che dai vicerè espressioni, nella quasi totalità dei casi, uniformi nella formula convocatoria. Nel Parlamento del 1355 il re Pietro *il Cerimonioso* convocava senza distinzione di forma i tre Stamenti con l'espressione «dicimus et mandamus»; nel Parlamento del 1481-1485 il viceré Pérez-Esquivà per la convocazione del Braccio ecclesiastico si esprimeva in questo modo «diem requirim et esortam»; nel 1497 il viceré Dussay, dietro incarico del sovrano, «pregam exortam e citam» il Braccio ecclesiastico a venire il giorno fissato per l'inizio delle *Corts*; nel Parlamento del 1504-

<sup>20</sup> Si possono consultare per il Principato di Catalogna i volumi a partire dal II di "Cortes de Cataluña" relativamente alla fase convocatoria di ogni Parlamento. Per la fase convocatoria relativa ai Parlamenti tenuti per il Regno di Sardegna cfr. G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*; A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*.

<sup>21</sup> Cfr. "Cortes de Cataluña, XX", p. 315. Vista l'episodicità di tale utilizzo, si ritiene che quello citato si possa ritenere, in ambito della convocazione, uno dei pochi casi di adattamento dell'istituzione e della sua forma in favore della situazione politica contingente.

<sup>22</sup> A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, p. 22 n. 23.

1511 il viceré usava la seguente espressione per il Braccio ecclesiastico «pregam, esortam e citam»<sup>23</sup>.

#### 4.5. *Non convocati*

Durante la lettura degli Atti alle volte tra le fila del Braccio ecclesiastico compaiono nomi che rimangono fuori dalle convocazioni ufficiali e che, tuttavia, risultano presenti al momento delle riunioni parlamentari. Come ricorda il Peguera, il re Pietro *il Grande* normalizzò tale prassi nella *Cort* di Perpinyà tenuta nella seconda metà del XIII secolo. Tuttavia, anche per i partecipanti senza convocazione ufficiale vi sono delle regole cui attenersi. Ad esempio, a partire dal XVI secolo, poteva essere ammesso a partecipare ai lavori parlamentari chi era già stato precedentemente abilitato e chi ne possedeva i requisiti<sup>24</sup>.

Il Peguera non rende nota alcuna motivazione per la quale vi fosse la necessità di far partecipare alle *Corts*, attivamente o come uditori, personaggi non convocati in fase iniziale. Il giureconsulto tratta la materia come una prassi alternativa alla modalità di partecipazione parlamentare ufficiale. Nonostante l'apparente normalità, resta il fatto che esisteva una forma parallela a quella istituzionale di convocazione. Si ritiene che tale modalità fosse utilizzata dal sovrano a sua discrezione. Alcuni tra i convocati in secondo appello possono avere l'onore/onere di prender parte ai lavori assembleari in relazione a un qualche rapporto di fiducia con il sovrano o per competenze personali utili al momento. Per tali motivazioni si sottolinea ancora una volta l'importanza di analizzare le singole biografie e le relazioni interpersonali intercorrenti tra i diversi membri.

Nei parlamenti tenuti nel 1416 per il Principato di Catalogna e nel 1421 per il Regno di Sardegna si rileva che alcuni personaggi furono presenti dietro esplicita «proposizioni» del *Magnanimo*. Tra le diverse persone che vengono elencate negli Atti si trova un «Elias Archiepiscopus Arboree», che prese parte a entrambe i parlamenti<sup>25</sup>. È da porre in evidenza come si trovano in effetti altri per-

<sup>23</sup> Cfr. G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, pp. 163-164; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, pp. 8-9; A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, pp. 3-4; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*, p. 197 e p. 284.

<sup>24</sup> «Moltes voltes, y ab moltes esperiencies se es vist, que lletres de convocacio y citacio de corts, se deixan de presentar a moltes persones» e prosegue «Y no per això tals persones no citadas deixa(n), etiam en qualsevol dia los apar, apres del dia prefigit pera le corts, de comparexer a dites corts, pera entrevenir en ellas, e en tots y qualsevol actes y tractats dellas» in L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 89-91.

<sup>25</sup> Il brano in questione del Parlamento del Principato di Catalogna del 1416 è il seguente «Verumtamen nomina prelatorum, baronum, militum, consiliariorum et domesticorum seu familiarium dicti domini Regis qui proposicioni eiusdem presentes fuerunt sunt que secuntur: Elias Archiepiscopus Arboree. Franciscus Archiepiscopus Cesarauguste. Johannes Episcopus

sonaggi che partecipano a entrambe le riunioni parlamentari citate. È possibile si tratti di fiduciari reali o di funzionari regi oppure di grandi feudatari o di personaggi ecclesiastici alti in grado gerarchico e abili nei rapporti diplomatici<sup>26</sup>. Il caso dell'arcivescovo Elia riguarda quest'ultimo caso. Si ritiene che l'alto prelato arborense ricoprì importanti funzioni di mediazione trasversale tra i diversi poteri coevi attivi: Marchesato d'Oristano, Regno di Sardegna, Principato di Catalogna e le diverse anime della Chiesa scismatica<sup>27</sup>.

#### 4.6. *Proposicio*

Subito dopo la «proposicio» effettuata dal sovrano, nella quale viene dato il via ufficiale ai lavori parlamentari e vengono delineate le problematiche da discutere durante le riunioni<sup>28</sup>, il rappresentante del Braccio ecclesiastico, di solito l'arcivescovo della diocesi più importante del Regno per cui si tengono le *Corts*, presenta una propria prolusione. Per consuetudine tale prolusione è effettuata a nome di tutto il Braccio<sup>29</sup>. In taluni casi, come quello del Parlamento svolto nel 1421 per il Regno di Sardegna, risponde anche alla *proposicio* a nome di tutti i

---

Tirasonensis. Petrus Ximenez Durrea. Petrus Maça de Liçana. Olfus de Proxida. Johannes Ferdinandi Deredia, Camerlengus. Berengarius de Ulmis, Maiordomus. Berengarius de Bardaxino, Consiliarius. Raymundus de Vilagut. Ludovicus de Vilarasa. Ludovicus Carbonell. Franciscus Maça» in “Cortes de Cataluña, XII”, p. 24. Per visionare il brano nel documento originale si veda ACA, C, PC, reg. 29, f. 17r. Sul *Parlament* catalano tenuto nel 1416 cfr. G. Sini, “Alcune note sul Parlamento del Principato di Catalogna tenuto nel 1416”, pp. 7-24.

<sup>26</sup> È possibile in alcuni casi che si tratti del Consiglio regio. Nel Parlamento del 1416 del Principato di Catalogna potrebbe identificarsi nella lista di personaggi nominati durante i lavori parlamentari dal sovrano e introdotti dalla frase seguente «Verumtamen nomina prelatorum, baronum, militum, consiliariorum et domesticorum seu familiarium dicti domini Regis qui propositioni eiusdem presentes fuerunt sunt que secuntur» in ACA, C, PC, reg. 29, ff. 17r.-17v., edito in “Cortes de Cataluña, XII”, pp. 24-25. Si veda a tal proposito A. M. Oliva, “Il Consiglio regio nel regno di Sardegna. Prime ricerche”, pp. 205-238.

<sup>27</sup> Si segnala l'importanza di condurre lavori prosopografici miranti a individuare personaggi parlamentari presenti in diversi Regni della Corona in modo tale da porre in evidenza ulteriori legami e interessi e relazioni probabilmente non riscontrabili in altro modo, in quanto rispecchianti una fitta rete di relazioni sociali tra sovrano e membri dei Bracci da una parte e membri dei Bracci e diversi poteri dall'altra. In tale maniera di procedere sarebbe anche possibile riuscire a scorgere eventuali presenze di commissioni di lavoro attive. Sulla figura di Elia de Palmas cfr. G. Sini, “Elia de Palmas. La professione di diplomatico ecclesiastico”, pp. 107-136. Si evince che l'Elia dovette avere doti diplomatiche e di mediazione non comuni e di conseguenza svolgere incarichi che lo vedevano impegnato in diversi territori e su diverse questioni diplomatiche. Si pensa che abbia svolto un ruolo in tal veste nella questione dello Scisma d'Occidente, probabilmente proprio per conto del *Magnanimo*, e del padre Ferdinando in precedenza.

<sup>28</sup> L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 32-35.

<sup>29</sup> *Ibi*, p. 35.

Bracci<sup>30</sup>. Di solito nel Principato di Catalogna l'arcivescovo di Tarragona, quale rappresentante del Braccio ecclesiastico, presenta la prolusione a nome suo e dei tre Bracci e di seguito risponde a nome del solo Stamento ecclesiastico, in qualità di rappresentante. Spetterà poi ai singoli rappresentanti dei Bracci militare e regio rispondere dopo quello ecclesiastico.

La motivazione per la quale è il rappresentante del Braccio ecclesiastico a parlare dopo la *proposicio* reale è una: la maggiore autorevolezza rappresentata dal ceto rappresentato, quello del clero, dallo Stamento e dai singoli componenti il Braccio. In questo il Peguera avvalorava la tesi della levatura culturale. Egli afferma che «un Prelat [...] va caminant envers lo senyor Rey, y ab lo lenguatge y oratio mes elegant que pot y sap, respon al senyor Rey, y a la dita sua propositio, lloantlo molt y mostrand, y declarant quant grata es estada la sua propositio à tots los Brassos»<sup>31</sup>. Doti non comuni in un rappresentante dell'ordine militare o in uno delle *universitats*, solitamente, ma non sempre, non avvezzi alle lettere e all'*ars rectorica* in genere come, invece, avrebbe dovuto essere un alto prelato convocato alle *Corts*.

Sia il contenuto dell'esposizione della *proposicio* del sovrano sia quello successivo della prolusione del rappresentante il clero, sono momenti delle riunioni parlamentari fondamentali per comprendere gli equilibri e le forze politiche in atto in quel periodo<sup>32</sup>. Da tale analisi è possibile trarre spunto per carpire dettagli della politica coeva ed eventuali simpatie e orientamenti di alleanze, eventualmente utili per ipotizzare possibili commissioni parlamentari.

#### 4.7. Istanze

Il Braccio ecclesiastico poteva avanzare ogni tipo di istanza ritenesse opportuno e necessario per l'ordine e il benessere socio-politico ed economico della classe sociale che rappresentava, per il Regno in cui il Parlamento veniva celebrato e per la Corona d'Aragona in generale. In relazione a tale aspetto pare non vi siano norme codificate, ma la consuetudine che traspare dagli Atti sembra seguire la direzione delineata<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, pp. 85-91.

<sup>31</sup> L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, p. 35.

<sup>32</sup> A chi scrive viene in mente la *proposicio* del *Magnanimo* durante il suo primo Parlamento tenuto nel 1416 e la risposta, densa di citazioni bibliche e di alcune opere di padri della Chiesa, dell'arcivescovo di Tarragona nella quale si ammoniva il sovrano per la sua giovane età e poca esperienza. Cfr. "Cortes de Cataluña, XII", pp. 20-23.

<sup>33</sup> L'opera qui utilizzata del Peguera non riporta alcuna norma o maniera di procedere per le tipologie e le materie di interventi possibili per il Braccio ecclesiastico. Analizzando gli atti delle riunioni parlamentari si evince che il clero è chiamato a intervenire su ogni questione concerna i lavori parlamentari. Cfr. per il Principato di Catalogna i volumi a partire dal II di "Cortes de

Inoltre, sembra emergere un maggiore potere contrattuale del clero catalano rispetto a quello sardo, nei confronti del sovrano e degli altri Stamenti. Questa caratteristica si ritiene si possa evincere da due aspetti propri dello Stamento del clero attivo nei due territori della Corona. Il numero dei rappresentanti, convocati e presenti ai lavori parlamentari catalani, negli Atti è in numero maggiore rispetto a quelli sardi. Inoltre, il tenore delle richieste e delle repliche che si rilevano analizzando gli Atti sembrano sottolineare una maturità sociale e politica, e anche retorica, del clero catalano che il clero sardo non pare essere aduso<sup>34</sup>. Tale elemento distintivo è comprensibile, del resto, se si osserva la storia differente di avvicinamento, acquisizione e utilizzazione dell'Istituto parlamentare nel Principato di Catalogna e nel Regno di Sardegna. Mentre in Catalogna la *Cort* arriva a definizione sociale politica e istituzionale a metà del XIII secolo nel territorio socio-culturale di nascita, in Sardegna viene importata e imposta a metà del XIV secolo in un contesto differente<sup>35</sup>. Inoltre, la situazione di penetrazione e aderenza socio-politica del clero in Sardegna è storicamente slegata e diradata al suo interno<sup>36</sup>.

Nel paragrafo precedente si è posto in rilievo la preminenza che assume il Braccio ecclesiastico nel rispondere alla *proposicio* reale. Durante lo svolgimento dei lavori parlamentari il clero, nel presentare le proprie istanze, si prende la responsabilità di essere rappresentante, quantomeno simbolico ci pare, delle istanze dell'intera assemblea. Tali istanze vengono definite, identificate e analizzate nel dettaglio nel momento in cui ogni Braccio ha il potere di esporre, successivamente allo Stamento ecclesiastico, le proprie richieste. Solitamente il clero interviene tramite il proprio rappresentante, che per consuetudine è l'arcivescovo della maggiore diocesi del territorio in cui si celebra il Parlamento. In caso di articolazione della discussione parlamentare, la quale si verifica qualora vi siano delle differenti posizioni tra i Bracci e/o con il sovrano, il clero ha la precedenza di parola sugli altri Stamenti.

Durante la fase conclusiva e di chiusura delle *Corts*, le leggi costituzionali proposte e discusse durante i lavori parlamentari, al fine di essere validate e rese operative, devono essere approvate dai singoli Stamenti. Il Braccio che ha la

---

Cataluña"; per il Regno di Sardegna G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*; A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*.

<sup>34</sup> Quali parlamenti esemplificativi si segnalano i seguenti: G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, pp. 77-84 e 204-205; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, pp. 28-29 n. 50; "Cortes de Cataluña, II", pp. 1-4 e 136-137; "Cortes de Cataluña, XII", pp. 1-5 e 20-22.

<sup>35</sup> Cfr. *Les Corts a Catalunya*.

<sup>36</sup> R. Turtas, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 179-325.

precedenza sugli altri per concedere o meno la propria approvazione è quello ecclesiastico, ed è anche l'unico che detiene l'originale della documentazione legislativa prodotta nei propri archivi<sup>37</sup>.

#### 4.8. *Tractator e Procurator*

Dall'analisi degli Atti emergono, inoltre, due figure: il *tractator* e il *procurator*. Il *tractator* aveva il compito di occuparsi principalmente, ma non esclusivamente, del donativo per il Braccio di cui era stato nominato responsabile e di cui, primariamente, era membro e, talvolta, anche rappresentante. Il *procurator* partecipava ai lavori assembleari in vece di un convocato ufficiale.

Il Peguera dedica un'ampia trattazione ai procuratori e quindi alla questione delle rappresentanze e delle deleghe dei personaggi convocati nelle *Corts*, indicando le diverse norme a uso degli *habilitators*. Questi ultimi erano funzionari regi eletti nel contesto parlamentare al fine di abilitare i partecipanti, di monitorare gli assenti, le rappresentanze e le deleghe. In sostanza la loro funzione serviva per legittimare i lavori e gli Atti prodotti dal Parlamento. La figura dell'*habilitator* fu istituita a partire dalla metà del XVI secolo e diverse regole citate nell'opera del Peguera sulla procura ecclesiastica vengono normalizzate nel 1564<sup>38</sup>. Nella documentazione consultata, relativa al periodo basso-medioevale,

<sup>37</sup> Cfr. L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, p. 137.

<sup>38</sup> Secondo il Peguera la procura del Braccio ecclesiastico era, a partire dal 1564, così regolata: «Regula 17 est, quod procurator Praelati Ecclesiae Cathedralis, si non est de eius Capitulo, non admittatur, et pariter habet locum in procuratore alicuius conventus, seu Ecclesie collegiate. Regula 18 est, quod unus procurator non potest esse procurator unius Praelati et unius Capituli, seu alterius Ecclesiae, et nec duorum Praelatorum, sed debet esse unius tantum procurator, ita et taliter, quod si nomine suo vellet stare [...] in stamento non posset ibi comparere nomine procuratorio, imò eius mandatum venit repellendum et e contra si nomine procuratorio non posset per se: et idem stabilitum est in Baronibus. Regula 19 est, quod si quis facit alteri mandatum nomine Prioris, et postea ille principalis comparet nomine Abbatis, vel Episcopi, mandatum illud repellitur, ut in curijs anni 1564» in *Ibi*, pp. 56-57. L'ufficio dell'*habilitator* nel Regno di Sardegna venne istituito dietro richiesta del Braccio militare nel Parlamento del 1553-1554, anche se vi sono versioni discordanti che sostengono che il Parlamento sia quello del 1558-1560. «Su conforme proposta e richiesta del braccio militare al parlamento del 1559 questa funzione della verifica dei titoli e dei poteri fu affidata ad una commissione, analoga a quella esistente nelle *Corts catalane*, di sei 'abilitatori', tre governativi e tre parlamentari (uno per braccio), con questo che la parità di voti dovesse significare non ammissione» in A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, p. 319. «Nel Parlamento celebratosi nel 1559 il Braccio militare presentò una proposta secondo la quale la verifica dei titoli e dei poteri doveva essere affidata ad una speciale commissione di 'habilitadores', tre di nomina governativa e tre di nomina parlamentare (uno per braccio)» in G. Sorgia, *Il Parlamento del vicerè Fernandez de Heredia (1553-1554)*, p. 15 n. 26. «per quant enlo temps del parlament de Don Fernando de Rebolledo fonch decretat hun capitol que en los parlaments del present regne se servas lo stil de Cathalunya y com fins

non si ha, infatti, traccia esplicita di questo funzionario. Si ha traccia di un'attività di controllo delle caratteristiche dei partecipanti alle *Corts* e delle procure presentate nel parlamento sardo del 1355<sup>39</sup>.

Sono, invece, presenti e attivi dal XIV secolo i *tractator* e i *procurator*, anche se non si ha riscontro di documentazione che informi le *Corts* sulle diverse procure attive<sup>40</sup>. In una situazione non codificata nel dettaglio, come sarà quella che si verrà a creare dopo la metà XVI secolo, la prassi e la consuetudine dettano la norma. Infatti, si rileva che il procuratore si auto dichiara tale notificando il nome del suo assistito. Alle volte il procuratore può partecipare per se stesso, quindi a suo nome, e anche come procuratore di altra persona. Questa prassi, attestata nei Parlamenti presi in esame, è vietata, secondo quanto riporta il Peguera, dal momento in cui vengono codificate e normalizzate diverse figure di funzionari operanti nelle *Corts*<sup>41</sup>.

Nel Parlamento Generale della Corona d'Aragona convocato a Montsó nel 1382-1384 si registra un'eccezione alla presentazione delle procure. In tale occasione vengono presentate, in controtendenza alla prassi testimoniata, comunicazioni di procure, presenti nella documentazione immediatamente dopo la fase della convocazione<sup>42</sup>. Si tratta, comunque, di segnalazioni e non di incarichi di procure.

Altro caso in cui si registra una tale eccezione è il Parlamento tenuto per il Regno di Sardegna a Cagliari nel 1355. Durante i lavori assembleari il sovrano richiede a diversi ecclesiastici la revisione della procura presentata in quanto non corretta secondo i canoni necessari. Nella lettura degli Atti si rileva la presentazione di una procura ecclesiastica che pare essere non una segnalazione di procura, ma proprio un incarico di procura<sup>43</sup>.

---

assi se haia usat posar los habilitadors los quals haian no sols habilitar les personnes que entren en lo dit stament en lo temps de les corts y en qualselvol temps com dit stament se ajuste» in G. Sorgia, *Il Parlamento del vicerè Fernandez de Heredia (1553-1554)*, p. 102. Il capitolo non presenta il *placet* del sovrano, è possibile che nel Parlamento del 1553-1554 sia stata presentata l'istanza, ma che non vi sia stata approvazione regia, avvenuta, forse, nel 1559, durante il Parlamento del 1558-1560. Sulla rappresenta cfr. E. Martí Sentañes, "Incidència i relació dels síndics eclesiàstics de Lleida", pp. 133-134.

<sup>39</sup> Cfr. per il Principato di Catalogna i volumi a partire dal II di "Cortes de Catalunya"; per il Regno di Sardegna G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, pp. 77-84 e 204-205; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*; A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*.

<sup>40</sup> Sulla figura e funzione del *tractador* cfr. A. M. Oliva, "Le commissioni sul donativo", pp. 31-51.

<sup>41</sup> L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 56-57.

<sup>42</sup> Si veda la sezione del Parlamento Generale di Montsó relativo alle procure in ACA, C, PC, reg. 9 ff. 25v-35v. edito in "Cort General de Montsó 1382-1384".

<sup>43</sup> G. Meloni, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, pp. 204-205 e 224-225.

Si ritiene che fino a tutto il XV secolo, l'incarico del procuratore fosse un rapporto personale e fiduciario, basato probabilmente su accordi verbali oppure sanciti tramite uno scritto privato, eventualmente rogato da un notaio, secondo l'importanza del convocato che ne faceva uso e del procuratore. Si pensa che tale eventuale documentazione potesse, in generale, non rientrare in quella ufficiale degli Atti dei lavori parlamentari<sup>44</sup>. Nel caso di arcivescovi e vescovi il procuratore probabilmente veniva scelto tra la stretta cerchia di fiduciari e consiglieri dell'alto prelato. Nel caso dei rappresentanti di Capitoli di chiese o di monasteri, verosimilmente il sindaco procuratore veniva eletto dalla comunità ecclesiastica di appartenenza.

Il carattere privatistico della procura si può evincere, a parere di chi scrive, in maniera indiretta nelle *Ordinacions* promulgate nel Parlamento del Principato di Catalogna del 1416. Il capitolo XXV dei *Capitols de justícia*, intitolato «Que los dits Scriuans no puxen esser Procuradors ne emparar prouisions en la scriuania», tratta del fatto che gli scrivani regi, essendo ufficiali pubblici, non potessero svolgere la funzione di procuratori. Nel capitolo in questione viene stabilita la norma per le procure generiche, «procures de les gents», quindi non per quelle specifiche operanti nelle *Corts*. Gli scrivani regi erano ufficiali pubblici, mentre le procure «de les gents» di cui si parla sono di tipo privato, ma soprattutto esterne al contesto parlamentare. Si pensa che sia possibile estendere il carattere privatistico della procura al caso delle procure parlamentari<sup>45</sup>.

Sempre nel Parlamento catalano tenuto nel 1416 durante la lettura degli Atti si rilevano due personaggi che svolgono il ruolo di rappresentante del Capitolo e sono citati sia come «procurator» che come «sindicus». Tale utilizzo fa pensare

---

<sup>44</sup> In linea ipotetica si potrebbe forse trovare traccia, per quanto riguarda le procure relative il Braccio del clero, negli archivi ecclesiastici e familiari. Con una dose di buona volontà nel procedere attraverso accurata indagine e scavo archivistico si potrebbe probabilmente rinvenire documentazione che testimoni incarichi di procura, presso archivi familiari o archivi di ordini religiosi o anche presso archivi dei Capitoli. Una tale ricerca comporterebbe una sempre più auspicata e necessaria indagine propedeutica sulle biografie dei personaggi interessati.

<sup>45</sup> «Item, Senyor, los Vostres segelladors o Scriuans de Registre, los quals deuen esser publiques persones no faents part alguna, fan un gran abus en la Vostra scriuania, ço es, que no contents de lur offici prenen procures de les gents fahents se pagar salaris inmoderats e en nom de Procurador [e] ço quils es molt desonest, emparen e detenen emparades prouisions qui fan contra aquell, del qual tal segellador o Scriua es Procurador, de ques segueix gran dan a la persona qui hauria obtenguda la letra o prouisio la qual sera emparada» e continua affermando che «e si lo fa o fara que sia priuat de un any en les quitacio, vestir e gracia per cascuna veguada. E no resmenys haja a pagar totes despeses e messions que haura fetes aquell contra qui sera feta empara o empatxament algun e tal empara no sia tenguda ne seruada» in *Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent, XVI, 43, ff. 284v.-285r.*, (in seguito AHCB) edito in «Cortes de Cataluña, XVI», pp. 24-25.



che i due termini fossero impiegati, almeno per quanto concerne la presente circostanza, apparentemente come sinonimi. Il primo nome è quello di «Guillermus Carbonell Sacristia et procurator capituli Barchinone», più avanti nel testo si trova una versione alternativa «Guillermus Carbonell capituli Barchinone sindici ut dixerunt». Il secondo personaggio è «Berengarius de Muntrava procurator assertus capituli Urgellensis», citato anche nella maniera seguente «Berengarius de Muntrava canonicus Urgellensis syndicus ut dixit capituli Urgellensis»<sup>46</sup>. È presente, infine, come procuratore «Frater Petrus Metge procurator ut asservit Ordinis Sancti Johannis Hierosolimitani». Segnale questo che nelle *Corts* erano presenti, in qualche misura che in tale ambito non è dato approfondire, ma che stimola l'interesse di chi scrive, interessi che vertevano durante il XV secolo sul coinvolgimento anche degli Ordini religiosi militari<sup>47</sup>.

Nel Parlamento tenuto per il Regno di Sardegna nel 1421 si riscontrano due personaggi appartenenti al Braccio ecclesiastico che svolgono l'ufficio del procuratore. Il numero modesto dei procuratori per il clero si giustifica con una piena partecipazione dei convocati. Colpisce, piuttosto, la particolarità della procura. Infatti, entrambe gli ecclesiastici hanno incarico di procura per conto dello Stamento militare. L'arcivescovo d'Arborea Elia de Palmas partecipava alle riunioni parlamentari «nomine suo et ut procurator marchionis Oristanni». Il canonico Domenico Marras «ecclesie Sancte Juste procuratore magnifici Salvatoris de Arborea militis». In realtà, per il Parlamento in questione, esiste anche il caso del canonico «Anthonii Lollo et Biscomte Xessa sindici Ville Ecclesiarum», il quale partecipa per lo Stamento reale. L'arcivescovo Elia, si è detto in precedenza, è un personaggio all'epoca molto noto per quanto riguarda la politica diplomatica internazionale, è un fiduciario di diversi regnanti e qui lo si trova nel gennaio del 1421 in veste di procuratore di Leonardo Cubello, la cui relazione di

---

<sup>46</sup> ACA, C, PC, reg. 29, ff. 9v., 12, 17v., 18r., edito in "Cortes de Cataluña, XII", p. 4. Si riscontra per questi nomi una differenza tra ciò che è scritto nel documento e ciò che viene riportato nell'edizione. Nell'edizione "Cortes de Cataluña, XII", p. 32 è presente una lista di nomi appartenente al Braccio ecclesiastico che non trova riscontro ne nel corrispettivo foglio in ACA, C, PC, reg. 29, f. 22v., e nemmeno nelle copie dei registri. Le diciture che l'edizione riporta sono per i nomi qui in esame: «Guillermus Carbonell sacristia et procurator capituli ecclesie Barchinone» e «Berengarius de Montrava canonicus et procurator capituli ecclesie Urgellensis». In tale occasione si ricorda la necessità di rivedere le edizioni degli atti delle assemblee parlamentari, a distanza di più di secolo dalla loro prima pubblicazione. Su questo aspetto si veda quanto espresso in G. Sini, "Alcune note sul Parlamento del Principato di Catalogna tenuto nel 1416", pp. 7-24.

<sup>47</sup> Si ha notizia che durante il XIII e il XIV secolo nel Braccio ecclesiastico venivano convocati anche maestri degli Ordini militari in L. G. de Valdeavellano, *Curso de historia de las instituciones españolas*, p. 478.

fiducia era già nota e che qui viene riconfermata con l'incarico della procura. Sul canonico Domenico Marras non si dispone di dati, eccezion fatta per quelli ricavabili dagli Atti: ha svolto l'incarico di procuratore di Salvatore d'Arborea durante il procedimento per la decisione sul donativo nel 1452<sup>48</sup>.

Tale prassi non doveva essere però sconosciuta o poco usata durante le *Corts* della Corona d'Aragona. Infatti, il Peguera segnala che nel 1564 fu istituita una norma che vietava tali tipologie di procure. Le uniche procure legali sarebbero diventate a partire dalla metà del XVI secolo quelle stipulate tra personaggi appartenenti, come classe sociale, al medesimo Stamento<sup>49</sup>.

#### 4.9. Donativo

Per quanto concerne il Braccio ecclesiastico esso sottostava alle disposizioni in materia di fiscalità riguardanti il clero stabilite nel terzo e nel quarto concilio lateranense, rispettivamente tenuti nel 1179 e nel 1215. In due canoni di questi Concili veniva stabilito che gli ecclesiastici non potevano essere assoggettati fiscalmente nemmeno di propria spontanea volontà. Al fine di far contribuire lo Stamento del clero, il sovrano doveva chiedere autorizzazione al papa. Tale aspetto non costituiva un ostacolo difficile da superare, infatti, i legami tra Corona e Papato erano molto stretti<sup>50</sup>.

Il Peguera non fa accenno ad alcuna prassi da seguire per la fase del donativo e nella sua opera tale aspetto non viene curiosamente trattato, essendo, invece, una delle finalità delle riunioni parlamentari.

Nel Regno di Sardegna la situazione del donativo viene normalizzata espressamente a partire dal Parlamento convocato dal vicerè Ximén Pérez Escrivà, svoltosi nel 1481-1485. Vengono sanciti due aspetti del donativo che fino ad allora erano stati variabili. Si stabilì che il donativo doveva essere elargito ogni dieci anni con una somma fissa ripartita tra i tre Bracci nel seguente modo: un

---

<sup>48</sup> Si veda Archivio Storico del Comune di Cagliari, Sezione Antica, vol. 4/I, ff. 18r-18v. (in seguito ASCC, SA) e ACA, C, reg. 2637, f. 83r. Tale documentazione si può trovare conservata e consultabile anche presso Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio, D7, f. 1v. (in seguito ASC, AAR). Cfr. A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, pp. 110, 196 e 207-208; G. Sini, "Elia de Palmas. La professione di diplomatico ecclesiastico", pp. 107-136.

<sup>49</sup> Cfr. L. de Peguera, *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya*, pp. 56-57; A. Boscolo (a cura di), *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*.

<sup>50</sup> A. Marongiu, *I Parlamenti sardi*, p. 170.

sesto dell'intera somma la doveva versare il Braccio ecclesiastico, i tre sestanti spettavano al Braccio militare, e i restanti due sestanti dovevano versarli il Braccio reale<sup>51</sup>.

Ai fini della riscossione del donativo esistevano nel Regno di Sardegna e nel Principato di Catalogna commissioni composte da diversi membri dei tre Stamenti, in maniera da garantire imparzialità nelle fasi operative in cui si andava a effettuare il prelievo fiscale per il donativo<sup>52</sup>.

### 5. Conclusioni e prospettive

Il presente lavoro ha voluto soffermare l'attenzione sui macro funzionamenti del Braccio ecclesiastico. In tale maniera si ritiene di aver portato a termine un primo, seppur piccolo, passo nell'analisi dello Stamento del clero; campo numericamente povero di studi dedicati. Sono stati, inoltre, messi in luce quei personaggi e quelle figure istituzionali che potranno essere utili in successivi studi per un'analisi che si centri in maniera più addentro sulla definizione delle commissioni ecclesiastiche. Queste, nel presente lavoro, sono state ricercate nella documentazione d'archivio. Sono state proposte alcune chiavi di lettura delle possibili tipologie delle commissioni e del loro eventuale funzionamento. Si è inoltre identificato un percorso archivistico da intraprendere ai fini della ricerca di commissioni e al contempo di analisi prosopografiche. Infatti, in prospettiva di studi volti a mettere in evidenza le relazioni diplomatiche del mondo ecclesiastico interno a un determinato Regno della Corona d'Aragona e interno allo Stato della Chiesa durante le assemblee parlamentari, analizzare e studiare tale elemento parlamentare sarebbe una fonte ricca di dati e informazioni.

Sarebbe utile, al fine di conoscere sempre meglio lo strumento assembleare, portare avanti un'indagine politico-istituzionale sulle funzioni e competenze proprie del Braccio ecclesiastico in relazione agli altri strumenti e momenti del potere legislativo, sovrano e Bracci militare e reale.

Inoltre, durante lo studio del Braccio ecclesiastico sarebbe proficuo portare avanti un lavoro prosopografico, analizzando i diversi *cursus honorum* dei singoli personaggi che si incontrano nella documentazione. In seguito a questa iniziale fase d'indagine prosopografica, sarebbero da analizzare i rapporti diplomatici tra i diversi personaggi, attraverso rapporti familiari e/o socio-politici,

---

<sup>51</sup> Cfr. A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, pp. XXVIII-XXIX n. 12-13, LXXXII e 256-257; E. Stumpo, "Dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria", pp. 349-351; A. M. Oliva - O. Schena, *I parlamenti dei viceré*, pp. 107-108.

<sup>52</sup> Sulle commissioni miste per il donativo cfr. A. M. Oliva, "Le commissioni sul donativo", pp. 31-51.

che vi sono tra il clero, gli altri personaggi degli altri Bracci e la Santa Sede o altre entità statuali della Corona. Sarebbe utile porre in luce non solo il meccanismo istituzionale che lega il mondo ecclesiastico con il mondo civile, ma anche i legami personali e familiari che intercorrono tra i diversi personaggi del clero e gli altri membri del Parlamento.

Sempre in rapporto al Braccio ecclesiastico, dilatando il campo d'indagine, sarebbe utile quantificare l'apporto del mondo ecclesiastico al donativo nei diversi Regni della Corona nei differenti tempi, in rapporto anche agli altri Bracci e al potere economico posseduto del momento in quel determinato Regno da parte di quel determinato Braccio. Questo aspetto sarebbe da porre, per meglio specificare lo sforzo del donativo, in relazione con il numero dei membri del clero partecipanti alle *Corts* e con il numero di ecclesiastici presenti nelle diverse Diocesi del Regno in esame.

Si ritiene, infine, che il Braccio ecclesiastico per la sua natura attiva e a cavallo tra due mondi, quello del clero e quello laico, potesse essere inserito in speciali raggruppamenti (commissioni?) che mediavano la politica da portare innanzi durante le riunioni parlamentari. Si intenderebbe porre le basi per delineare tali commissioni mediane, eventualmente esistenti, tra istituzioni ecclesiastiche e parlamentari.

Il lavoro sulle commissioni ecclesiastiche, ma soprattutto sul Braccio del clero, è appena iniziato e oltre i quesiti esposti, le problematiche descritte e le prospettive delineate durante il presente studio, sorgono in chiusura alcuni interrogativi. Esisteva una normalizzazione, e quindi una codifica procedurale, delle commissioni, interna allo Stamento del clero o al Parlamento? Si pensa a disposizioni che regolavano le tempistiche, il numero dei partecipanti, la frequenza e i temi delle riunioni. Inoltre, una curiosità sorge pensando agli altri Bracci, vi erano differenze tra le commissioni dei differenti Bracci dal punto di vista procedurale? Allo stato attuale delle conoscenze non si può rispondere, ma si auspica in prossimi lavori di riuscire a porre altri piccoli passi nella costruzione a tali risposte.

6. *Fonti archivistiche*

## Legenda delle abbreviazioni

ACA: Archivo de la Corona de Aragón

AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

ASC: Archivio di Stato di Cagliari

ASCC: Archivio Storico del Comune di Cagliari

ACA, Generalidad de Cataluña, Acta notarial de la declaración realizada por el arzobispo de Tarragona sobre la distribución parcial de la 182.500 libras del donativo otorgada por las Corts al rey, aprobada, avalada y confirmada por el rey Ferran I y el infante Alfons.

ACA, Generalidad de Cataluña, Documentació suelta dels segles XIV, XV i XVI, Doc. XV, 91. Nota per una comissió dels diputats.

ACA, Generalidad de Cataluña, Llibre de deutes, Memorials de deutes al General fets per la comissió de nou persones (balancers) nomenada per la Cort de Barcelona de 1452 i per comissionats dels diputats el 1451.

ACA, Generalidad de Cataluña, Comissió mixta de 1496, Formada por los diputados y tres asesores elegidos en la Cort de Tortosa de 1496.

ACA, Generalidad de Cataluña, Comissió mixta de 1503, Nombrada por la Cort de Barcelona de 1503 para administrar el servicio concedido al rey y formada por los diputados y tres asesores.

ACA, Generalidad de Cataluña, Correspondencia, memoriales y cautelas (documentación suelta) [1512/1713], Correspondència original rebuda, 9.Memorial i comissió sobre els privilegis dels oficials eclesiàstics del capítol de Girona (1592-07-28).

ACA, Generalidad de Cataluña, Declaración del rey Alfons IV/V sobre la validez de la decisión de la comisión nombrada por la Cort general para la distribución de 60.000 florines del donativo, a pesar de la protesta de dos de sus seis miembros.

ACA, Generalidad de Cataluña, Reforma aprobada por una comisión de la Cort general de Catalunya formada por seis representantes de cada uno de los Braços, sobre la administración y salarios de los cargos de la Diputació del General.

ACA, Generalidad de Cataluña, 12. Comissions nomenades per les Corts.

ACA, Cancillería, *Procesos de Cortes*, reg. 29.

ACA, Cancillería, *Procesos de Cortes*, reg. 9.

ACA, Cancillería, reg. 2637.

AHCB, Consell de Cent, XVI, 43.

ASC, Antico Archivio Regio, D7.

ASCC, Sezione Antica, vol. 4/I.

7. Bibliografia e fonti edite

Boscolo, Alberto. (a cura di). *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452), aggiornamenti, apparati e note a cura di Olivetta Schena, volume III, Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Cagliari, Consiglio Regionale della Sardegna, 1993.

*Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo I-XXVI, Madrid, Real Academia de la Historia, 1896-1922.

“Cortes de Cataluña I, segunda parte (Comprende desde el año 1331 al 1358)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo I, segunda parte, Madrid, Real Academia de la Historia, 1896.

“Cortes de Cataluña II (Comprende desde el año 1359 al 1367)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo II, Madrid, Real Academia de la Historia, 1899.

“Cortes de Cataluña V (Comprende desde el año 1405 al 1410)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo V, Madrid, Real Academia de la Historia, 1901.

“Cortes de Cataluña XII, (Comprende el Parlamento de Barcelona del 1416 y las Cortes de Cucufate y Tortosa de 1419-1420. Suplementos á Cortes ya publicadas y Adiciones de Cortes y Parlamentos de los siglos XIII y XIV)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo XII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1908.

“Cortes de Cataluña XVI, (Comprende suplementos y adiciones a los tomos 12, 13, y 14)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo XVI, Madrid, Real Academia de la Historia, 1912.

“Cortes de Cataluña XVII, (Comprende las cortes de Barcelona de 1431-34)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo XVII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1913.

“Cortes de Cataluña XX, (Comprende las cortes de Barcelona de 1436-37. Apéndice. Parlamento de Barcelona de 1438. Cortes de Tortosa de 1439 y de Lérida de 1440)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y*

- Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo XX, Madrid, Real Academia de la Historia, 1914.
- “Cortes de Cataluña XXIII, (Comprende las cortes de Barcelona de 1454-58. A. Proceso común (continuación). B. Idem. Proceso familiar. Apéndice)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo XXIII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1917.
- “Cortes de Cataluña XXIV, (Comprende las convocatorias de las cortes de Barcelona de 1460, de Lérida de 1460, de Barcelona de 1472; el Parlamento de Cervera de 1468-69 y las cortes de Perpiñán-Barcelona de 1473-79. A. Proceso común)”, in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña publicadas por la Real Academia de la Historia*, Tomo XXIV, Madrid, Real Academia de la Historia, 1918.
- “Cort General de Montsó 1382-1384”, in *Textos Jurídics Catalans, lleis i costums*, II/2, Barcelona, Generalitat de Catalunya Departament de Justícia, 1992.
- Era, Antonio. *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, Giuffrè, 1955.
- Les Corts a Catalunya. Actes del congrés d'Història institucional 28, 29 i 30 d'abril de 1988*, Barcelona, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, 1991.
- Marongiu, Antonio. *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa Occidentale*, Milano, Giuffrè editore, 1962.
- . *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*, Milano, Giuffrè editore, 1979.
- Martí Sentañes, Esther. “Incidència i relació dels síndics eclesiàstics de Lleida amb les Corts medievals”, in *Temps de Consolidació. La baixa edat mitjana. Segles XIII-XV*, vol. II, *Arrels Cristianes. Presència i significació del Cristianisme en la història i la societat de Lleida*, Lleida, Pagès, 2009, pp. 131-138.
- Meloni, Giuseppe (a cura di). *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, volume II, *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Cagliari, Consiglio Regionale della Sardegna, 1993.
- Montagut Estragués, de, Tomàs. “Lluís de Peguera i el seu pensament jurídic”, in *Pedralbes: revista d'història moderna*, núm. 18/2, 1998, pp. 53-67.
- Morales Roca, Francisco José. *Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares y caballeros de las ordenes militares habilitados por el Brazo ecclesiastico en las cortes del Principato de Cataluña. Dinastia de Trastamara y de Austria. Siglos XV y XVI (1410-1599)*, tomo I, Madrid, Hidalguia, 1999.
- Navarro Sorní, Miguel. *Callisto III. Alfonso Borgia e Alfonso il Magnanimo*, a cura di Anna Maria Oliva e Myriam Chiabò, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006.

- Oliva, Anna Maria - Schena, Olivetta. *I parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1495, 1497, 1500, 1504-1511)*, volume V, *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Cagliari, Consiglio Regionale della Sardegna, 1998.
- Oliva, Anna Maria. "Il Consiglio regio nel regno di Sardegna. Prime ricerche", in *La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana*, (Barcelona, CSIC 27-28 novembre 2003), Barcellona 2005, pp. 205-238.
- . "Le commissioni sul donativo nei parlamenti del Regno di Sardegna tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: alcuni spunti", in *RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, n. 13, dicembre 2014, pp. 31-51. <<http://rime.to.cnr.it/>>.
- Olla Repetto, Gabriella. *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV*, Cagliari, edizioni AV, 2005.
- Peguera, de, Luis. *Practica, forma, y stil, de celebrar corts generals en Catalunya, y materias incidents en aquellas. Diuidida en tres parts. Per lo noble don Luys de Peguera del Consell de sa magestat en la Real Audientia de Catalunya*, Gerony Margarit, Barcelona, 1632, Barcellona, Base editorial, 1974.
- Sini, Giovanni. "Alcune note sul Parlamento del Principato di Catalogna tenuto nel 1416", in *RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, n. 6, dicembre 2011, pp. 7-24. <<http://rime.to.cnr.it/>>.
- . "Elia de Palmas. La professione di diplomatico ecclesiastico durante un periodo di mutamento a cavallo tra XIV e XV secolo", in *RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, n. 12, giugno 2014, pp. 107-136. <<http://digital.casalini.it/10.7410/1107>>.
- . "Presenze e persistenze di modelli culturali catalani nel Regno di Sardegna attraverso le Corts", in *Atti dell'International Medieval Meeting Lleida 2011*, Brepolis, in corso di stampa.
- Sorgia, Giancarlo. *Il Parlamento del vicerè Fernandez de Heredia (1553-1554)*, Milano, Giuffrè editore, 1963.
- Stumpo, Enrico. "Dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria: il problema dei donativi negli stati italiani della monarchia spagnola", in *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna*, Atti del Seminario di Studi (Cagliari, 28-29 novembre 1984), volume I, *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Cagliari, Consiglio Regionale della Sardegna, 1986, pp. 349-351.
- Turtas, Raimondo. *Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila*, Roma, Città Nuova, 1999.
- Valdeavellano, de, Luis Garcia. *Curso de historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 1968.



### 8. *Curriculum vitae*

Giovanni Sini (1974) ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia degli Stati medioevali mediterranei presso l'Università degli Studi di Sassari. È diplomato presso la scuola biennale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Cagliari. Si occupa di ricerca storica a partire dal 2001, focalizzando la sua attenzione sul periodo medioevale. I suoi interessi, pubblicazioni e progetti vertono principalmente, ma non esclusivamente, sugli studi interdisciplinari orientati all'Informatica umanistica e agli studi psicosociali rivolti all'analisi storica.

